

Mobilità e docenti neoimmessi in ruolo l'1.9.2006.

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia dalla graduatoria di merito del concorso ordinario bandito con DDG 1999 ovvero con DM 1990 sia dalla graduatoria permanente su sede provvisoria e con decorrenza 1.9.2006 avranno assegnata la sede definitiva con la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 2007/2008.

I docenti neo immessi in ruolo, al fine di ottenere una sede definitiva per l'anno scolastico 2007/2008, partecipano alla seconda fase che concerne i trasferimenti da un comune all'altro della medesima provincia.

I docenti in questione sono obbligati a produrre domanda di trasferimento entro e non oltre il 3.2.2007

Nel caso non presentano domanda di mobilità entro il suddetto termine ovvero nel caso la presentano ma non sono accontentati, in quanto le sedi indicate non risultano disponibili, essi avranno assegnata una sede definitiva d'ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima (fase comunale) e nella seconda fase (fase tra comuni diversi della provincia). Infatti l'ultima operazione della seconda fase, **prevede il trasferimento d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.**

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Limitazioni alla mobilità per i docenti neo immessi in ruolo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, i docenti neo immessi in ruolo non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, nel nostro caso l'1.9.2006 (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) e non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2006).

Pertanto il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2006 potrà produrre domanda di trasferimento interprovinciale solo per l'anno scolastico 2009/2010.

Non incorre in tali limitazioni:

- il personale docente non vedente (art. 3 legge 28.3.1991);
- il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82);
- il personale docente di cui all'art. 21 della legge 104/92 (portatori di handicap con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);
- il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia);
- il personale docente di cui al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 (portatori di handicap con connotazione di gravità);
- il personale docente che assiste un soggetto portatore di un handicap grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (**i genitori** anche adottivi o **coloro che esercitano legale tutela** di portatori di handicap in situazione di gravità, **il coniuge, il solo figlio in grado di prestare assistenza** al genitore handicappato in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori o siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio o della figlia in situazione di handicap grave, perché totalmente inabili, **uno dei fratelli o una delle sorelle**, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con il soggetto handicappato. In situazione di gravità. **(per informazioni più dettagliate si legga attentamente il punto V dell'art. 7 del CCNI del 21.12.2005.**

Mobilità professionale per i neo immessi in ruolo.

In quanto al 3.2.2007 (data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità) i docenti neo immessi in ruolo non hanno ancora superato l'anno di formazione, per l'a.s. 2007/2008 non possono presentare la domanda di passaggio di ruolo, mentre possono presentare, purché siano in possesso della specifica abilitazione, la domanda di passaggio di cattedra provinciale e interprovinciale (1)

Una volta superato l'anno di prova e solo a questa condizione, i suddetti docenti potranno presentare per l'a.s. 2008/2009 domanda di mobilità professionale sia nella provincia di titolarità sia in altra provincia in quanto il vincolo di cui all'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, sopra illustrato, è limitato ai soli trasferimenti e non anche alla mobilità professionale.

(1) Lo scorso anno, a seguito di questa nostra interpretazione del comma 1 dell' art. 3 del CCNI del 21.12.2005, confermato per l'a.s. 2007/2008 con CCNI del 15.12.2006, fu emanata, dopo una richiesta scritta da parte della Gilda degli insegnanti, la nota ministeriale prot. 344 del 7.2.2006, a firma del Dott. Cosentino, che si riporta di seguito, con la quale si precisa che il requisito del superamento del periodo di prova ovvero dell'anno di formazione è indispensabile per la mobilità professionale tout court, quindi sia per il passaggio di ruolo sia per il passaggio di cattedra.

"Con riferimento a quesiti proposti si chiarisce, sentite le organizzazioni sindacali, che l'art. 3, comma 1, primo periodo, del C.C.N.I. in oggetto, va interpretato nel senso che ai fini della domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra - passaggio di ruolo) è sempre necessario il requisito del superamento del periodo di prova da parte del docente interessato.

La presente nota sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero (www.istruzione.it) e sulla rete Intranet che collega tutti gli Uffici e le Istituzioni scolastiche."

Assegnazione provvisoria per i neo immessi in ruolo.

Il docente immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2006 potrà chiedere, una volta ottenuta per trasferimento la sede definitiva, l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità ovvero nella provincia di residenza per il prossimo anno scolastico 2007/2008 se ne sussistono i motivi di seguito analiticamente indicati:

- ricongiungimento al coniuge **o al convivente**, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazioni sanitarie.

In pratica una docente napoletana assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2006 nella provincia di Milano su sede provvisoria, una volta ottenuta, per trasferimento, la sede definitiva con decorrenza 1.9.2007, ricorrendo i motivi sopra indicati, potrà produrre, nei termini che saranno fissati (orientativamente giugno/luglio 2006), la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale all'USP di Napoli per sedi della provincia di Napoli, inviando in fotocopia per conoscenza la domanda all'USP di Milano.

La stessa docente potrà anche negli anni seguenti, ricorrendone i motivi, ripresentare domanda di assegnazione provvisoria.

Per l'anno scolastico 2007/2008, avendone i requisiti (specifica abilitazione) potrà presentare domanda di passaggio di cattedra per sedi della provincia di Napoli, non potrà invece presentare domanda secondo la nota ministeriale prot. 344 del 7.2.2006 (vedi nota (1) sopra riportata).

Per il 2008/2009, superato l'anno di formazione e avendone i requisiti, (specifica abilitazione), potrà presentare domanda di passaggio di ruolo per sedi della provincia di Napoli.

Potrà chiedere il trasferimento interprovinciale dalla provincia di Milano per sedi della provincia di Napoli solo per l'a.s. 2009/2010.

I consigli per i docenti neo immessi in ruolo.

- *Leggere attentamente del CCNI del 21.12.2005 i seguenti articoli e allegati: art 2, art. 6, art.7, art. 9, art. 13 comma 2, art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 25, allegato C (relativamente alla seconda fase dei movimenti); allegato D (tabella valutazione dei titoli e dei servizi e relative note)*
- *Leggere attentamente della CM 29.12.2005 n. 94 prot. 4562 i seguenti articoli e allegati: art. 2, art. 3, art. 4, art. 9 (si raccomanda una lettura approfondita).*
- *Leggere attentamente le schede di Libero Tassella contenute nel vademecum sulla mobilità 2007/2008 di cui la presente scheda è parte integrante.*
- *Per la compilazione dei modelli di domanda attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nei seguenti allegati:*
 - *scuola dell'infanzia allegato G3*
 - *scuola primaria allegato H3*
 - *scuola secondaria primo grado allegato I/4*
 - *scuola secondaria secondo grado allegato J/4.*
 - *Si ricorda di datare e firmare l'istanza di mobilità.*

Per la dichiarazione dei servizi, prestati prima dell'immissione in ruolo, utilizzare l'allegato D all'O.M. 94/2005.

Per la compilazione delle dichiarazioni personali ai sensi del DPR 445 del 28.12.2005 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, utilizzare i modelli proposti dalla Gilda degli insegnanti di Napoli ed elabo-

rati da Libero Tassella, compilando le sole parti che interessano. Le dichiarazioni vanno datate e firmate.

Tutti i modelli e gli allegati citati nella presente scheda sono contenuti nel presente lavoro.

Per consulenza sulla mobilità i neo immessi in ruolo possono rivolgersi alle sedi provinciali della Gilda degli insegnanti il cui elenco è reperibile sul sito www.gildains.it.